Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia
16-1927

Roma, 27 FEB 2012

Alla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica

Oggetto: Atto Senato n. 3110. Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Con riferimento agli emendamenti 2.500, 55.200 e 55.300 accantonati dalla Commissione si fa presente quanto segue:

Emendamento 2.500 - Assunzione Personale di magistratura, Avvocati e Procuratori dello Stato

Nel rinviare alla relazione tecnica predisposta dal Ministero della Giustizia, con riferimento al comma 5, si rappresenta che trattasi di assunzioni che saranno coperte mediante l'utilizzo delle entrate derivanti dal maggior gettito dei versamenti a titolo di contributo unificato derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 6 a 9, e del comma 14, dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011. Attualmente dette maggiori entrate sono destinate mediante riassegnazione, previa acquisizione in entrata delle risorse, alla costituzione di un fondo da destinare al personale della magistratura, ivi comprese le assunzioni (nella misura massima di un terzo delle predette maggiori entrate).
L'emendamento consente di iscrivere direttamente in bilancio le somme da destinare alle assunzioni di personale senza aspettare il preventivo incasso delle stesse. Ciò per consentire l'assunzione del personale nel più breve tempo possibile. Ovviamente la quantificazione delle risorse da destinare a dette assunzioni sarà fatta nella maniera più prudenziale possibile tenendo conto dell'effettivo andamento degli incassi mensili del contributo unificato.
Con D.P.C.M. di cui al comma 11 del medesimo articolo 37 verranno stabilite le risorse da destinare per le nuove assunzioni di personale della magistratura ordinaria,

amministrativa e contabile e per quelle di Avvocati e procuratori dello stato, nonché le risorse da finalizzare per le spese di giustizia.
La norma è necessaria per consentire alle amministrazioni della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile nonché a quella degli Avvocati e Procuratori dello Stato, di utilizzare una quota parte del gettito derivante dalle modifiche della disciplina del contributo unificato, per la copertura degli oneri relativi all'assunzione del suddetto personale, in deroga alle limitazioni previste dalla legislazione vigente.

Emendamento 55.200 - Personale dighe

Con l'emendamento si intende destinare una quota delle entrate, già riassegnabili a legislazione vigente - con apposite variazioni di bilancio che si adottano nel corso dell'anno - per finalità diverse rispetto a quelle già previste dalla norma originaria (articolo 2, comma 172, del D.L. 262/2006) relative a spese di funzionamento del registro italiano dighe. Va evidenziato che le spese non sono iscritte in bilancio finché non viene acquisita prima l'entrata.
In sostanza si tratta di cambiare destinazione ad una quota delle citate entrate. A livello di previsione ciò avviene attraverso il diverso utilizzo delle entrate (ed in tal senso deve essere formulata la norma); a consuntivo la disposizione si sostanzierà in una riduzione delle spese di funzionamento del registro a fronte di un aumento di quelle relative al personale.
L' ammontare della nuova spesa autorizzata è stato quantificato in 1,514 milioni di euro a decorrere dal 2013 e, in rapporto all'attuale livello delle suddette entrate, derivanti di contribuzione a carico degli utenti dei servizi nel settore delle dighe (circa 16 milioni di euro complessivamente riassegnati nell'anno 2011), costituisce una percentuale non rilevante;

Emendamento 55.300 - sicurezza stradale Anas:
L'emendamento prevede una deroga per la società ANAS alla previsione di cui al comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78 del 2010, in materia di personale a tempo determinato, alla quale non erano stati comunque associati effetti sui saldi. Conseguentemente dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
Al riguardo, la disposizione interviene sui limiti assunzionali a tempo determinato in relazione al personale adibito a compiti inerenti la sicurezza del traffico e dell'utenza, nonché a funzioni di polizia stradale, comporta un aggravio di costi per la Società, che essendo costretta ad assicurare tali servizi, dovrebbe ricorrere necessariamente ad imprese terze.
Le risorse da utilizzare a tempo determinato su tutto il territorio nazionale per far fronte alle esigenze stagionali (estive e invernali) hanno un costo annuale complessivo di circa 10.000.000 di euro. Nell'ultimo anno, potendo utilizzare solo il 50% del personale in questione, la società ha dovuto fare ricorso a procedure pubbliche di affidamento del servizio a terzi con un incremento, variabile da Regione a Regione (a seconda delle procedure di gara che vengono espletate a livello delle diverse Unità Territoriali), tra il 15 e il 20% del costo diretto e quindi con un aggravio per la Società di circa 800.000 euro rispetto all'anno precedente.

Sul tema riguardante il personale a tempo determinato addetto ad operazioni di sicurezza e pulizia della strada si è espressa anche la Corte dei Conti nella relazione al Parlamento del 31.03.2011 sulle attività dell'ANAS, esprimendo preoccupazione per la possibilità di continuare a garantire adeguati livelli di qualità del servizio in assenza di un intervento legislativo che escluda tale categoria di personale dall'ambito applicativo del decreto legge n. 78 del 2010; ipotizzando nel contempo un maggior onere del 20% delle spese per assicurare la regolare fruibilità delle strade facendo ricorso a prestazioni di società terze.

Il Capo dell'Ufficio